

Comune di CARROSIO

Provincia di Alessandria

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

IN ATTUAZIONE DEL
D.P.R. 10 SETTEMBRE 1990, N. 285

IL PRESENTE REGOLAMENTO DI
POLIZIA MORTUARIA È STATO

Approvato con DELIBERAZIONE C.C. n. 34/1991

Modificato u u u C.C. n. 40/1991

u u u C.C. n. 59/1991

Modificato " " " C.C. n. 5/2007



Capo I

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

Art. 1.

1. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

Art. 2.

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

Art. 3.

1. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, dev'essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

Art. 4.

1. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

2. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di tre centimetri.

Art. 5.

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di metallo col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, in caso di

2. Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi.

Art. 6.

1. Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'esumazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Coordinatore Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

2. Qualora il Coordinatore Sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui all'art. 55.

3. Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Coordinatore Sanitario e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa, a termini dell'art. 83 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990, n. 285. Alle esumazioni devono sempre assistere il custode del cimitero e due testimoni.

Art. 7.

1. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

Art. 8.

1. È proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Coordinatore Sanitario abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 9.

1. Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziarica, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Art. 10.

1. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2. Il responsabile del servizio o il custode del cimitero sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Coordinatore Sanitario della U.S.S.L. competente chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Capo II

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 11.

1. Il trasporto ~~dei cadaveri~~ ^{al cimitero} deve essere fatto a cura della famiglia

2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n. 285/1990.

Art. 12.

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che se-

guono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 13

1. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 14

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che il Coordinatore Sanitario non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

2. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 13 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Coordinatore Sanitario.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo articolo 20, quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

Art. 15

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Coordinatore Sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 16

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Art. 17

1. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 18

1. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 13 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Art. 19

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.

3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 20

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 21.

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.

3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 22

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 70 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Coordinatore Sanitario della U.S.S.L.

Art. 23

1. Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

Art. 24

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 25

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

Capo III

INUMAZIONI

Art. 26

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione (all'aperto e al coperto), scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.

2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 27

1. Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo ;

2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.

Art. 28

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 29

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

Art. 30

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.

5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.

6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.

8. È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 31

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 32

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 29.

2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

3. È pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

Art. 33

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, purché coi rami non ingombrino le tombe vicine.

... All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Art. 34

1. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci e monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni indicate nell'allegata Tabella A) previo pagamento della relativa tassa.

2. Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune. È concesso il diritto di rinnovazione per altri dieci anni dietro pagamento della tassa intera in vigore all'epoca della scadenza.

Capo IV

TUMULAZIONI (Sepulture private)

Art. 35

1. Il Comune può concedere l'uso ai privati di:

- a) aree per tombe di famiglia o monumentali;
- b) tombe o forni o loculi individuali;
- c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali.

Art. 36

1. Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 36 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 37

1. Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo precedente sono fissate con deliberazione della Giunta comunale.

Art. 38

1. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

Art. 39

1. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:
 - a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
 - b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
 - c) ad enti, corporazioni, fondazioni.
2. Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.
3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.
4. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:
 - gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
 - i fratelli e le sorelle consanguinee;
 - il coniuge. ~~CONVIVENTI~~
5. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

ART. 39 bis

I loculi e le concessioni per le cappelle, sono riservati, a titolo preferenziale:

- ai nati a Carrosio;
- ai residenti nel comune;
- ai parrocchiani;
- al coniuge del defunto tumulato nel cimitero di Carrosio;
- agli ascendenti e discendenti dalle persone di cui al punto A) B) C) fino al 2° grado.

Le restanti richieste verranno valutate secondo la disponibilità dei loculi e delle aree da dare in concessione.

Art. 40

1. Le nicchie ed i loculi possono contenere un solo feretro.
2. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.

3. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 30 dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso.

4. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza.

5. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.

preavviso pagamento degli oneri vigenti, al momento della richiesta

Art. 41

1. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.

Art. 42

1. Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali su deliberazione della Giunta Comunale.

2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del Coordinatore Sanitario della U.S.S.L. e sentita la Commissione Edilizia Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

4. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del Coordinatore Sanitario.

Art. 43

1. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel sopra-suolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

2. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari al prezzo dei loculi trentennali in vigore al momento della nuova concessione

Art. 44

1. Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

Art. 45

1. Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni ~~99~~ 99, salvo rinnovo.

2. Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiederne la conferma; e ciò perchè consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

3. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

Art. 46

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.

Art. 47

1. La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

Capo V

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 48.

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.
3. La seconda allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziarla per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

Art. 49

1. Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

Art. 50

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccogliere per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.
2. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art. 26.
3. Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.
4. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.
5. Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere inceneriti nell'interno del cimitero.

Art. 51.

1. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi cau-

sa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.

2. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal Sindaco.

3. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica mediante un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

Art. 52.

1. Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 53.

1. Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario della U.S.S.L. e del custode del cimitero.

2. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

Art. 54.

1. Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

2. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.

3. Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

4. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata coll'acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezio-

ne del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3%. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di egual tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

Art. 55

1. Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale stabilite dalla Giunta comunale

Capo VI

CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

Art. 56

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:

a) Estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

b) In mancanza di disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi individuati secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile.

c) Certificato in carta libera del Medico curante o del Medico necroscopo, con firma autenticata dal Coordinatore Sanitario dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

2. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 54

1. Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.

Art. 58

1. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Art. 59

1. Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in un colombario appositamente predisposto.

2. Comunque le dimensioni limite e le caratteristiche edilizie delle urne predette sono stabilite nel Regolamento comunale di igiene e sanità.

Art. 60

1. Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 13 e 22, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

Art. 61

1. Le urne cinerarie possono essere deposte, oltre che nel cimitero, anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione, oppure nei templi, purché in sito conveniente e di proprietà, o affidate alla custodia di ente morale legalmente riconosciuto o dietro richiesta o consenso delle famiglie o dell'ente morale stesso.

2. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 si farà constatare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane presso il custode del cimitero, uno a chi prende in consegna l'urna ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.

Art. 62

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte del Coordinatore Sanitario, della scheda di morte di cui all'art. 4.

3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione

al Sindaco e al Coordinatore Sanitario dell'Unità Socio Sanitaria Locale competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 2 luglio 1934, n. 1265.

Art. 63.

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Coordinatore Sanitario dell'Unità Socio Sanitaria Locale, da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

a) una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;

b) distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

3. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 20 è eseguito dal Coordinatore Sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 64

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Capo VII

ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

Art. 65

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 il Sindaco può autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura

e, compatibilmente con le disponibilità, concedere sepoltura a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori del Comune.

Art. 66

1. Il cimitero comprende:
 - a) un'area destinata ai campi di inumazione;
 - b) un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura);
 - c) un deposito di osservazione;
 - d) una camera mortuaria;
 - e) una cappella;
 - f) i servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali;
 - g) un ossario;

Art. 67

1. Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal seguente personale:
 - a) un responsabile del servizio; (2 (fossatore e necroforo))

Art. 68

1. Il responsabile del servizio:
 - a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - b) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra;
 - c) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

d) Ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

e) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;

f) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metall'ca saldata a fuoco;

g) vigila perchè non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perchè le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;

h) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera degli inservienti semprechè ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato;

i) impedirà che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;

Capo IX

POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 69

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Art. 70

1. I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. È assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati per mano da persone adulte. È proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

Art. 71

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi bruciata nell'interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

Art. 72

1. È lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.

2. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

Art. 73

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 74

1. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

Art. 75

1. È assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

Art. 76

1. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 77

1. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Capo X

CONTRAVVENZIONI

Art. 78

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Capo XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 79

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 80

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione a sensi di legge. *e dopo l'acquisizione del parere del Consiglio Regionale di Sanità*
Addì, 29 Giugno 1991



- Bozzano, gruppo di maggioranza, ribadisce la necessità di prevedere la possibilità di retrocessione in quanto le persone che hanno costruito cappelle o tombe di famiglia non effettuano il trasloco dei defunti perché non è previsto alcun rimborso come in altri comuni;

Visto il D.Lgs. n. 267 /18/08/2000;

Visto lo statuto Comunale;

VISTI, sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza:

- il parere espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti;

- il visto da parte del Segretario Comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 97 D.Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti;

- il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000 e degli atti di organizzazione vigenti, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti favorevoli n. 12, espressi per alzata di mano. Presenti n.12.

DELIBERA

1) Aggiungere, dopo l'art. 40 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria il seguente art. 40 bis:

"art. 40 bis

- Nei cimiteri comunali è consentita la collocazione di cassette di resti e di urne cinerarie, fino ad un massimo di due ove lo spazio lo consenta, in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro.

- Le autorizzazioni di cui al comma n.1 sono rilasciate nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento.

- Le autorizzazioni di cui al comma n.1 sono rilasciate previo pagamento degli oneri vigenti al momento della richiesta.

- La durata delle concessioni/autorizzazioni di cui al presente articolo decadono dalla stessa data in cui scade la concessione originaria."

2) Aggiungere, dopo l'art. 43 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria il seguente art. 43 bis:

" Art. 43 bis

- In caso di retrocessione sia di un posto individuale, sia di un'area particolare, già utilizzati, il Comune rientrerà di diritto nel pieno possesso e libera disponibilità del posto od area ed il retrocedente avrà diritto ad un compenso pari al quaranta per cento della tariffa vigente al momento della restituzione se questa avviene entro i dieci anni dall'atto di concessione.

- Se la retrocessione avviene dopo dieci anni dall'atto di concessione avrà diritto ad un compenso pari al trenta per cento della tariffa vigente al momento della restituzione.

- Dopo il ventesimo anno la retrocessione sarà gratuita.

- Se il posto individuale o l'area particolare non sono mai stati utilizzati si corrisponde al retrocedente la metà della tariffa vigente al momento della retrocessione indipendentemente dalla data di concessione.

- Il compenso che il Comune corrisponderà al retrocedente non potrà in ogni caso essere superiore alla tariffa pagata all'atto della concessione.

- Qualora il concessionario voglia retrocedere loculi, ossarietti od aree per sepolture private concessi prima della costruzione o predisposizione degli stessi e quindi prima dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori che comporta la disponibilità di quanto concesso, il Comune potrà accettare la restituzione rimborsando l'importo pagato per la concessione.».